




# STATUTO



Testo coordinato contenente le modifiche statutarie apportate:

- con provvedimento del Commissario *ad acta* n° 7/2024 dell'8 aprile 2024
- con deliberazione del Presidente Coni n° 57/41 del 10 aprile 2024
- con deliberazione della Giunta Nazionale Coni n° 135 del 17 aprile 2024
- con deliberazione della Giunta Nazionale Coni n° 236 del 13 giugno 2024

**STATUTO  
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH**

**TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI**

- Art.1 - Costituzione
- Art.2 - Scopi
- Art.3 - Durata e Sede

**TITOLO II - I SOGGETTI (AFFILIATI E TESSERATI)**

- Art.4 - Affiliati
- Art.5 - Aderenti
- Art.6 - Doveri degli Affiliati e degli Aderenti
- Art.7 - Diritti degli Affiliati e degli Aderenti
- Art.8 - Vigilanza e controllo sugli Affiliati e sugli Aderenti
- Art.9 - Rinnovo dell’Affiliazione
- Art.10 - Cessazione di appartenenza alla FIGS
- Art.11 - I Tesserati
- Art.12 - Presidente Emerito – Consigliere Emerito
- Art.13 - Doveri dei Tesserati
- Art.14 - Diritti dei Tesserati
- Art.15 - Tesseramento, durata e cessazione
- Art.16 - Sanzioni

**TITOLO III - ORDINAMENTO**

**Capo I**

**ORGANIZZAZIONE FEDERALE**

- Art.17 - Organi della FIGS

**Capo II**

**ORGANI FEDERALI**

**Sezione I - Organi Centrali**

- Art.18 - L’Assemblea Nazionale
- Art.19 - Convocazione e validità delle Assemblee
- Art.20 - Attribuzioni delle Assemblee Nazionali
- Art.21 - Partecipazione all’Assemblea Nazionale e diritto di voto
- Art.22 - Modalità di deliberazione dell’Assemblea Nazionale

Art.23 - Modifiche allo Statuto

Art.24 - Proposta di scioglimento della FIGS e di devoluzione del patrimonio

Art.25 - Il Presidente della Federazione

Art.26 - I VicePresidenti della Federazione

Art.27 - Il Consiglio Federale

Art.28 - Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni

Art.29 - Competenze del Consiglio Federale

Art.30 - Decadenza del Consiglio Federale

Art.31 - Integrazione del Consiglio Federale

Art.32 - Il Consiglio di Presidenza

Art.33 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art.34 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

Art.35 - Decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti

### **Sezione II - Strutture Territoriali**

Art.36 - L'Assemblea Regionale

Art.37 - Attribuzioni dell'Assemblea Regionale

Art.38 - Assemblee e Riunioni per l'elezione dei Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici

Art.39 - Il Presidente del Comitato Regionale

Art.40 - Il Consiglio Regionale

Art.41 - Il Delegato Regionale

Art.42 - Regione Valle d'Aosta - Province di Trento e Bolzano

Art.43 - Il Delegato Provinciale

### **Sezione III - Organi di Giustizia e Procura Federale**

Art.44 - Principi informativi della giustizia

Art.45 - Organi di Giustizia

Art.46 - Procura Federale

Art.47 - Commissione Federale di Garanzia

Art.48 - Vincolo di giustizia

Art. 49 - Collegio di Garanzia dello Sport

### **Sezione IV - Altri Organi**

Art.50 - Segreteria Generale

Art.51 - Commissione Federale Atleti

Art.52 - Commissione Tesseramento

Art.53 - Commissioni Federali

#### **TITOLO IV - ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI**

Art.54 - Requisiti di eleggibilità

Art.55 - Incompatibilità

Art.56 - Durata delle cariche

Art.57 - Candidature

Art.58 - Compilazione delle liste

#### **TITOLO V - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

Art.59 - Patrimonio

Art.60 - Esercizio finanziario

#### **TITOLO VI - NORME GENERALI**

Art.61 - Anno Sportivo Federale

Art.62 - Regolamenti Federali

Art.63 - Norma transitoria

Art.64 - Entrata in vigore dello Statuto

Art.65 - Disposizione finale

## TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

### Art.1 - Costituzione -

1. La Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS), fondata il 23 marzo 1985, è costituita da tutte quelle Società e Associazioni, che, nel territorio dello Stato Italiano, praticano lo Squash, escludendo dai propri intendimenti ogni fine di lucro, e che si impegnano ad osservare lo Statto e i regolamenti della FIGS.
2. La FIGS è un'Associazione, senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 numero 15. È retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
3. La disciplina sportiva praticata dalla FIGS è il giuoco dello squash.
4. La FIGS è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI); è federata con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (OSA), in qualità di Federazione Sportiva Nazionale e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI stesso ed è la sola, da esso qualificata, a disciplinare l'attività di Squash in Italia.
5. La FIGS aderisce alla World Squash Federation (WSF), alla European Squash Federation (ESF) ed a qualsiasi altra Organizzazione, che verrà ritenuta idonea, dal Consiglio Federale, al perseguimento dei propri fini istituzionali.

### Art.2 - Scopi -

1. I fini istituzionali della FIGS sono:
  - a) lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport dello Squash, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio italiano.
  - b) lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività nazionale, nonché internazionale, nell'ambito delle direttive impartite dalla WSF, dalla ESF e dal CONI;
  - c) la formazione e l'aggiornamento dei propri quadri tecnici e dirigenziali, nonché di quelli degli Affiliati e degli Aderenti, con particolare riguardo alla formazione ed all'aggiornamento dei Tecnici di Squash, per l'attività giovanile e scolastica, l'attuazione di programmi di formazione e degli atleti;
  - d) la tutela, nell'ambito della propria organizzazione sportiva, della salute degli atleti e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze e di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nell'esercizio della loro attività sportiva, anche attraverso l'adesione, incondizionata alle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA;
  - e) la lotta contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia e ogni forma di violenza.
2. L'attività sportiva della FIGS è attività dilettantistica e si svolge in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della WSF e della ESF, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e del CONI.
3. La Federazione svolge l'attività sportiva e la relativa attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.
4. La FIGS compie, in generale, tutti gli atti, inclusa la costituzione di propri centri sportivi, rivolti, direttamente o indirettamente, alla realizzazione dei fini istituzionali.

Art.3 - Durata e Sede -

1. La durata della FIGS è illimitata.
2. La sua sede legale è in Roma.

## TITOLO II - I SOGGETTI (AFFILIATI E TESSERATI)

Art.4 - Affiliati -

1. Sono affiliati alla FIGS le Società e le Associazioni che intendano praticare attività di Squash, sia agonistica, sia amatoriale, sia promozionale, senza scopi di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale (C.F.).
2. Le Società e le Associazioni di cui al precedente comma e che di seguito saranno indicati come "Affiliati" sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, dal Consiglio Federale della FIGS e devono essere retti da uno Statuto, redatto sulla base del principio di democrazia interna e di pari opportunità e redatto, altresì, conformemente alle disposizioni contenute dal d. lgs. 36/2021, dal d. lgs. 39/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, che dovrà essere approvato dal Consiglio Federale della FIGS. Per il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e delle associazioni sportive gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FIGS, cui le Società o le Associazioni intendono affiliarsi. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto.
3. Tutte le Società e le Associazioni, di cui ai precedenti commi, per vedersi riconosciuto lo status di Affiliati debbono presentare, al momento della loro richiesta di affiliazione o di riaffiliazione, un numero minimo di 10 (dieci) tesserati agonisti, con i quali possono partecipare all'attività agonistica federale.
4. Le Società e le Associazioni, di cui al precedente comma 1, per godere dello status di Affiliati, al fine di garantire una corretta organizzazione dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva di Squash, hanno l'obbligo di dotarsi di un Tecnico, regolarmente iscritto all'Albo federale.
5. Le Società e le Associazioni che non hanno i requisiti di cui ai precedenti commi 3 e 4 possono richiedere l'iscrizione o la reinscrizione come Aderenti.
6. La FIGS è titolare del diritto di controllo sulla regolarità delle manifestazioni e sulla effettiva partecipazione degli Affiliati alle stesse, senza che vi siano state rinunce, sia pure parziali, durante il loro svolgimento.
7. Qualora si scelga il modello della Società per azioni o della Società a responsabilità limitata, i singoli statuti societari devono prevedere espressamente - a pena d'irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione - il totale reinvestimento degli utili nella Società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di legge.
8. Gli Affiliati devono essere amministrati da Organi composti da persone elette in conformità alle leggi vigenti e nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 54.
9. Il riconoscimento delle Società Polisportive si riferisce esclusivamente allo Squash.
10. Lo status di Affiliato può essere riconosciuto soltanto a Società e Associazioni munite di indirizzo di posta elettronica certificata.

Art.5 - Aderenti -

1. Possono far parte della FIGS, in qualità di aderenti, tutte quelle Associazioni e Società che svolgono attività di Squash ma non hanno identica natura o non possiedono tutti i requisiti necessari a conseguire l'affiliazione. Sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio Federale che determina tempi

e modalità della stessa. In ogni caso lo status di Aderente è riconosciuto soltanto a Società ed Associazioni munite di indirizzo di posta elettronica certificata.

Agli aderenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati con assoluta esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi Assemblea, nazionale e periferica, della FIGS.

2. Il Consiglio Federale può deliberare il riconoscimento di tesserati appartenenti alla medesima categoria in Associazioni Nazionali, determinandone, con Regolamento, le funzioni e le competenze.

#### Art.6 - Doveri degli Affiliati e degli Aderenti -

1. Gli Affiliati e gli Aderenti sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti, Tesserati FIGS, lo Statuto ed i regolamenti della FIGS, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.

2. Gli Affiliati e gli Aderenti devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

3. Gli Affiliati e gli Aderenti devono promuovere e praticare l'attività agonistica di Squash con particolare riguardo per l'attività giovanile.

4. Gli Affiliati e gli Aderenti devono esercitare la loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra sport di alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa, complementare alla formazione sportiva.

5. Gli Affiliati e gli Aderenti sono obbligati a mettere a disposizione della FIGS gli atleti selezionati per far parte delle Squadre e/o delle Rappresentative Nazionali Italiane.

#### Art.7 - Diritti degli Affiliati e degli Aderenti -

1. Gli Affiliati hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
- c) di organizzare manifestazioni squashistiche secondo le norme emanate dagli Organi Federali competenti;
- d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FIGS e dal CONI

2. Gli Aderenti hanno diritto a:

- a) partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
- c) organizzare manifestazioni squashistiche secondo le norme emanate dagli Organi Federali competenti.

#### Art.8 - Vigilanza e controllo sugli Affiliati e sugli Aderenti -

1. Il Consiglio Federale potrà adottare tutte le misure necessarie per accertare la corretta osservanza, da parte degli Affiliati e degli Aderenti e dei propri iscritti, tesserati FIGS, dello Statuto e dei Regolamenti della FIGS, nonché delle deliberazioni e delle decisioni dei suoi Organi.

2. La FIGS disciplina nel presente Statuto i requisiti per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione con modalità idonee a favorire la partecipazione e l'effettività dell'attività sportiva.

3. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

#### Art.9 - Rinnovo dell’Affiliazione -

1. Gli Affiliati e gli Aderenti devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione o della adesione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

#### Art.10 - Cessazione di appartenenza alla FIGS -

1. Gli Affiliati e gli Aderenti cessano di appartenere alla FIGS nei seguenti casi:

- a) per recesso;
- b) per scioglimento volontario;
- c) per inattività sportiva protrattasi per un intero anno sportivo;
- d) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi di Giustizia e da questi comminata;
- e) per mancata riaffiliazione annuale;
- f) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenerla.

2. La cessazione di appartenenza alla FIGS comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

3. In caso di cessazione gli Affiliati e gli Aderenti dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIGS, agli altri Affiliati, agli altri Aderenti ed a chi, tesserato FIGS, ne abbia titolo.

4. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati e degli Aderenti cessati, sono personalmente e solidamente tenuti all'adempimento di quanto sopra. Non potranno ricoprire cariche, in altre Società affiliate e/o aderenti alla FIGS, fino all'adempimento del suddetto obbligo.

5. Avverso la revoca o il diniego di affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI.

#### Art.11 - I Tesserati –

1. Le persone fisiche che possono far parte della Federazione sono:

- a) gli Agonisti;
- b) i non agonisti;
- c) i Dirigenti Federali;
- d) i Dirigenti ed i soci degli Affiliati;
- e) i Dirigenti ed i soci degli Aderenti;
- f) gli Ufficiali di Gara (Giudici di gara ed Arbitri);
- g) i Tecnici Federali;
- h) i Tecnici degli Affiliati;
- i) i Tecnici degli Aderenti;
- j) il personale sanitario federale;
- k) il personale sanitario degli Affiliati;
- l) il personale sanitario degli Aderenti;
- m) il Presidente Emerito;
- n) il Consigliere Emerito.

2. Le persone predette entrano a far parte della FIGS all’atto del loro tesseramento.

3. Il tesseramento degli Atleti, del personale sanitario degli Affiliati e degli Aderenti, dei Dirigenti societari degli Affiliati e degli Aderenti è valido con l'accettazione della domanda di affiliazione/adesione o riaffiliazione/riadesione della loro Società, secondo le procedure previste dal Regolamento Organico.

4. Il tesseramento dei Tecnici degli Affiliati e degli Aderenti è valido con l'accettazione della domanda di affiliazione/adesione o riaffiliazione/riadesione della loro Società ed a seguito della loro iscrizione negli albi federali.

5. I Dirigenti Federali entrano a far parte della Federazione all'atto delle rispettive nomine od elezioni. Gli Ufficiali di Gara, i Tecnici Federali ed il personale sanitario federale entrano a far parte della

Federazione all'atto del loro inquadramento nei rispettivi ruoli federali. Il Presidente Emerito ed il Consigliere Emerito entrano a far parte della Federazione all'atto della loro proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale.

Art.12 – Presidente Emerito – Consigliere Emerito –

1. Presidente Emerito può essere proclamato, su proposta, motivata, del Consiglio Federale, dall'Assemblea Nazionale, chi:

a) abbia ricoperto la carica di Presidente della Federazione per il numero massimo dei quadrienni olimpici permessi dalla Legge ed abbia acquisito meriti e benemerienze particolarmente significative per la Federazione Italiana Giuoco Squash;

b) non sia incorso in provvedimenti disciplinari definitivi, erogati da Organi di giustizia sportivi, per comportamenti difformi da quanto disposto dai doveri e dagli obblighi contenuti nelle disposizioni generali al Titolo I del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Giuoco Squash;

c) non si sia reso protagonista, direttamente od indirettamente, di fatti ed atti relativi all'uso di sostanze dopanti;

d) non abbia operato in modo tale da aver procurato grave danno all'immagine della Federazione o da averne boicottato l'attività o da aver favorito, intenzionalmente o no, organizzazioni concorrenziali alla Federazione stessa;

e) non sia stato condannato per gravi reati contro la persona.

2. Il Presidente Emerito è invitato e partecipa alle riunioni del Consiglio Federale ed alle Assemblee Nazionali, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

3. Al Presidente Emerito il Consiglio Federale può attribuire compiti e competenze compatibili con quanto previsto dal presente statuto.

4. Può essere proclamato Consigliere Emerito, su proposta, motivata, del Consiglio Federale, dall'Assemblea Nazionale, chi:

a) abbia ricoperto la carica di Presidente della Federazione per almeno un intero quadriennio olimpico;

b) abbia acquisito meriti e benemerienze particolarmente significative per la Federazione Italiana Giuoco Squash;

e) non sia incorso in provvedimenti disciplinari definitivi, erogati da Organi di giustizia sportivi, per comportamenti difformi da quanto disposto dai doveri e dagli obblighi contenuti nelle disposizioni generali al Titolo I del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Giuoco Squash;

d) non si sia reso protagonista, direttamente od indirettamente, di fatti ed atti relativi all'uso di sostanze dopanti;

e) non abbia operato in modo tale da aver procurato grave danno all'immagine della Federazione o da averne boicottato l'attività o da aver favorito, intenzionalmente o no, organizzazioni concorrenziali alla Federazione stessa;

f) non sia stato condannato per delitti contro la persona.

5. Il "Consigliere Emerito" è invitato e partecipa alle riunioni del Consiglio Federale ed alle Assemblee Nazionali, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

6. I titoli onorifici di Presidente Emerito e Consigliere Emerito sono conferiti a vita, salvo motivata revoca, a maggioranza dei votanti, da parte dell'Assemblea Nazionale se l'interessato sia incorso nella fattispecie di cui alle precedenti lettere c), d), e) ed f) del presente articolo.

7. Chi insignito del titolo onorifico di Presidente Emerito o Consigliere Emerito può rinunciarvi, in qualsiasi momento, tramite comunicazione scritta inoltrata alla Presidenza Federale.

8. Un singolo soggetto non può assommare, su di sé, più di un titolo onorifico, di cui al presente articolo, contemporaneamente.

#### Art.13 - Doveri dei Tesserati –

1. Tutti i Tesserati devono praticare e/o esercitare la loro attività in conformità alle norme e agli indirizzi della FIGS.
2. Gli Atleti selezionati per le Squadre e/o Rappresentative Nazionali sono obbligati a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della FIGS, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
3. I Tecnici devono esercitare la loro attività in conformità alle norme e agli indirizzi della FIGS, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.
4. Gli Ufficiali di Gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.
5. I Tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i regolamenti della FIGS, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
6. I Tesserati devono osservare il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, la violazione del quale costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni.
7. Ai Tesserati dei più elevati livelli dei settori dilettantistici è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati dalla FIGS, dalle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate ovvero dalle Federazioni Internazionali.

#### Art.14 - Diritti dei Tesserati -

1. I Tesserati hanno il diritto di:
  - a) partecipare, nel rispetto dei regolamenti federali, all'attività, nazionale ed internazionale, della FIGS
  - b) indossare la divisa sportiva federale, osservando le disposizioni emanate dalla FIGS in materia.
  - c) accedere, a pieno titolo, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, alle cariche federali centrali e periferiche;
2. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.  
In particolare:
  - a) fino ad un massimo di 18 mesi di inattività agonistica mantengono invariato il punteggio acquisito nella Classifica Operativa Nazionale;
  - b) hanno diritto al mantenimento del rapporto con la Società Sportiva di appartenenza, che ha l'obbligo, fatta salva una diversa determinazione dell'atleta stessa, di provvedere al rinnovo del loro tesseramento per la stagione agonistica successiva a quella del periodo di maternità.

#### Art.15 - Tesseramento, durata e cessazione -

1. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.
2. Il tesseramento è valido per l'anno sportivo federale.
3. Il tesseramento cessa:
  - a) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica, che hanno originato il tesseramento;
  - b) per ritiro della tessera, a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali di Giustizia;
  - c) per dimissioni;
  - d) nei casi previsti dal precedente art. 10;

e) per mancato rinnovo del tesseramento nei termini previsti dal Regolamento Organico.  
4. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento di tali soggetti è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.

Art.16 - Sanzioni -

1. Gli Affiliati, gli Aderenti ed i Tesserati, che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FIGS, sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva tassativamente ed espressamente statuite nel Regolamento di Giustizia.

2. Gli Affiliati, gli Aderenti ed i Tesserati possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria nelle misure stabilite dal Regolamento di Giustizia.

## TITOLO III – ORDINAMENTO

### Capo I

#### ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art.17 - Organi della FIGS -

1. Gli Organi Federali si distinguono in:

A) ORGANI CENTRALI:

1. Assemblea Nazionale;
2. Presidente della Federazione;
3. Consiglio Federale;
4. Consiglio di Presidenza;
5. Collegio dei Revisori dei Conti.

B) STRUTTURE TERRITORIALI:

1. Assemblea Regionale;
2. Presidente del Comitato Regionale;
3. Consiglio Regionale;
4. Delegato Regionale;
5. Delegato Provinciale.

C) ORGANI DI GIUSTIZIA:

1. Giudice Sportivo Nazionale;
2. Giudici Sportivi Territoriali;
3. Corte Sportiva di Appello;
4. Tribunale Federale;
5. Corte Federale di Appello.

D) ALTRI ORGANI:

1. Procura Federale;
2. Commissione Federale di Garanzia;
3. Segreteria Generale;
4. Commissione Federale Atleti;
5. Commissione Tesseramento;
6. Commissioni Federali istituite dal Consiglio Federale.

2. Le funzioni esclusive dei suddetti Organi non sono delegabili.

**Capo II**  
**ORGANI FEDERALI**  
**Sezione I - Organi Centrali**

Art.18 - L'Assemblea Nazionale -

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi.  
2. È indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente della Federazione, salvo i casi statutariamente previsti.

3. È composta:

a) dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, da uno dei componenti in carica del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato, esclusi Atleti o Tecnici, purché regolarmente tesserati alla FIGS, i quali detengono il 70% (settanta per cento) dei voti attribuiti a tutti gli affiliati aventi diritto a voto.

Le deleghe possono essere rilasciate, nei limiti di quanto stabilito al comma 7, ai Presidenti di Affiliati aventi diritto di voto; in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti delegati, purché regolarmente tesserati alla FIGS.

b) dai Rappresentanti Regionali degli Atleti. Essi sono eletti, uno per regione nelle Assemblee regionali appositamente convocate alle quali intervengono gli atleti e le atlete maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività. Ogni rappresentante, eletto tra gli atleti e le atlete dotati dei requisiti suddetti, detiene il 20% (venti per cento) del totale dei voti spettanti a tutti gli affiliati aventi diritto a voto nella regione.

c) dai Rappresentanti Regionali dei Tecnici. Essi sono eletti, 1(uno) per regione, nelle Assemblee regionali appositamente convocate alle quali intervengono i Tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati, iscritti all'albo ed in attività. Ogni rappresentante, eletto tra i tecnici in possesso dei requisiti suddetti, detiene il 10% (dieci per cento) del totale dei voti spettanti a tutti gli affiliati aventi diritto a voto nella regione.

4. La partecipazione all'Assemblea Nazionale ed il voto dei Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici non sono delegabili. Nell'ipotesi in cui il Rappresentante Regionale di ciascuna categoria non possa intervenire alle Assemblee, in sua vece interviene, in qualità di supplente, il primo dei non eletti, subito individuato nell'ambito della stessa Assemblea di categoria in cui viene eletto il Rappresentante medesimo. La presenza in assemblea del primo dei non eletti attesta l'impedimento del Rappresentante.

Ai rappresentanti degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

5. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta ai Gruppi sportivi militari e ai Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, le società professionistiche, ove esistenti, le associazioni e le società che risultano iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d. lgs. 39/2021 e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 (dodici) mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale della FIGS stabilita dai programmi federali.

Ai fini della definizione del carattere di continuità dell'attività svolta, le società dovranno partecipare ad almeno due competizioni iscritte nei calendari ufficiali federali nell'arco di due stagioni. A tal fine, è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a) del d. lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla FIGS.

6. E' preclusa, comunque, la partecipazione in Assemblea a quanti siano morosi nel pagamento delle

quote di affiliazione, riaffiliazione e tessera mento ed a chiunque sia stata comminata una delle seguenti tipologie di sanzione di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione:

- a) squalifica;
- b) ritiro della tessera agonistica;
- c) sospensione a termine da qualsiasi attività;
- d) interdizione da cariche federali e/o da cariche societarie;
- e) inibizione perpetua a ricoprire cariche federali e/o cariche societarie;
- f) radiazione.

7. I Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o i loro delegati, possono rappresentare, in aggiunta all'Affiliato di appartenenza:

- 1(uno) altro Affiliato, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 (duecento) Affiliati votanti;
- 2 (due) Affiliati, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 400 (quattrocento) Affiliati votanti;
- 3 (tre) Affiliati, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 800 (ottocento) Affiliati votanti.
- 4 (quattro) Affiliati, se all'Assemblea hanno diritto di voto fino a 1.500 (millecinquecento) Affiliati votanti;
- 5 (cinque) Affiliati, se all'Assemblea hanno diritto di voto oltre 1.500 (millecinquecento) Affiliati votanti.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento d'identità del legale rappresentante della stessa;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata, nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

8. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti degli Organi di Giustizia, i candidati alle cariche elettive ed i Presidenti degli Aderenti, non possono rappresentare, in Assemblea, alcun Affiliato, né direttamente né per delega.

9. L'Assemblea Nazionale Elettiva per il rinnovo delle cariche federali deve tenersi entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi. Nel caso di scioglimento anticipato degli Organi, per impedimento definitivo del Presidente, o per la scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

10. L'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere indetta nelle ipotesi previste dall'art.20, comma 2.

11. È competente alla convocazione, l'Organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.

12. L'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 (novanta) giorni quando ne faccia motivata richiesta, presentata e sottoscritta:

- la metà più uno degli Affiliati aventi diritto al voto;
- la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
- la metà più uno degli Atleti o dei Tecnici, maggiorenni, societari, aventi diritto a voto.

13. L'Assemblea Nazionale è presieduta da chi, con incarichi dirigenziali nazionali, il Consiglio Federale abbia indicato a maggioranza di voti espressi, salvo diversa, successiva determinazione, a maggioranza dei voti espressi o per acclamazione, dell'Assemblea stessa. Nelle Assemblee Nazionali elettive, il Presidente è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.

#### Art.19 - Convocazione e validità delle Assemblee -

1. Le Assemblee Nazionali sono convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione spedito agli aventi diritto al voto almeno 60 (sessanta) giorni prima della data nella quale si terrà l'Assemblea stessa. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, che dia notizia del ricevimento ma, in ogni caso, dovrà essere inviato agli Affiliati anche a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata a/r e pubblicato sulla homepage del sito internet federale. Nella convocazione devono essere indicati: giorno, luogo ed ora in cui si terrà l'assemblea, l'ordine del giorno ed il numero di voti spettanti agli aventi diritto a voto, come calcolati al comma 4 dell'art.21. Nel caso di Assemblea elettiva, le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Per le Assemblee elettive, avverso l'elenco degli aventi diritto di voto, è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza in prima convocazione di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Per le sole Assemblee nazionali straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è necessario un quorum costitutivo in seconda convocazione non inferiore al 20%. Nelle sole Assemblee elettive, in seconda convocazione, la deliberazione è presa a maggioranza di voti e con la presenza di un quorum costitutivo non inferiore al 35% degli aventi diritto a voto, fatte salve le deroghe espressamente previste nello statuto.

3. Nelle Assemblee Nazionali la Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale. La composizione della Commissione Verifica Poteri è modificata dal Consiglio Federale qualora si determinino le condizioni di incompatibilità od impedimenti, che rendono impossibile la costituzione della Commissione stessa come previsto. Per le Assemblee elettive Nazionali, il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla FIGS d'intesa con il CONI. La Commissione Scrutinio è costituita da tre componenti nominati dall'Assemblea. I componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

4. I ricorsi avverso la validità dell'Assemblea devono essere presentati al Tribunale Federale, secondo le procedure previste dal Regolamento Organico.

#### Art.20 - Attribuzioni delle Assemblee Nazionali -

1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria:

a) provvede all'approvazione dei bilanci programmatici d'indirizzo, predisposti ed approvati dal Consiglio Federale, che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.

In prima istanza, con tutti gli aventi diritto al voto, elegge, con votazioni separate e successive, così come di seguito elencate:

- il Presidente della Federazione;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- con il voto dei soli Presidenti degli Affiliati, aventi diritto a voto, o i loro delegati, elegge 7 (sette) membri del Consiglio Federale, tra i quali almeno 2 (due) di genere diverso;
- con il voto dei soli rappresentanti degli Atleti elegge 2 (due) membri del Consiglio Federale, in rappresentanza degli Atleti, tra loro di genere diverso;
- con il voto dei soli rappresentanti dei Tecnici elegge 1(uno) membro del Consiglio Federale, in rappresentanza dei Tecnici.

In assenza della figura del tecnico, la percentuale del 30% è riservata integralmente agli atleti.

b) proclama, anche per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Emerito ed il Consigliere Emerito.

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea Nazionale straordinaria:

a) elegge, con le modalità previste dal precedente comma, nelle ipotesi previste nel presente Statuto, di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli membri di esso, venuti a mancare per qualsiasi motivo ferma la rappresentanza di genere di cui al comma 1;

b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale da sottoporre, per l'approvazione ai soli fini sportivi, alla Giunta Nazionale del CONI;

e) l'Assemblea Straordinaria delle sole Società ed Associazioni sportive aventi diritto di voto delibera, nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o nel caso di mancata approvazione della Giunta Nazionale del CONI, l'approvazione del bilancio di esercizio annuale;

d) delibera lo scioglimento della FIGS;

e) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea Nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale ordinaria.

Art.21 - Partecipazione all'Assemblea Nazionale e diritto di voto -

1. All'Assemblea Nazionale partecipano con diritto di voto i soggetti di cui all'art. 18 comma 3 e 4.

2. Partecipano, inoltre senza diritto di voto, ma con diritto di parola, gli Affiliati, gli Aderenti, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti degli Organi di Giustizia, i componenti le Commissioni Nazionali, gli Ufficiali di Gara, i Presidenti degli Organi periferici della Federazione, i Delegati Regionali, chi sia insignito del titolo di Presidente Emerito e Consigliere Emerito nonché i candidati alle cariche elettive centra li.

3. Possono assistere all'Assemblea Nazionale tutti i restanti membri degli Organi periferici e quanti altri che il Consiglio Federale o il Presidente ritengano opportuno invitare.

4. Al fine di garantire la ripartizione prevista al precedente art. 18 comma 3, il voto spettante ad ogni affiliato equivale a 10 (dieci) voti.

Art.22 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale -

1. L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera con la maggioranza dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche con esclusione dei voti nulli, salvo quanto previsto per le ipotesi di modifica allo Statuto, di proposta di scioglimento della FIGS e in quelle previste agli artt. 25, comma 11e 27, comma 8.

2. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale, per alzata di mano con relativa controprova, o a scheda segreta se richiesto da almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto a voto.

3. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, la composizione del quale è demandata al Regolamento Organico, che può essere eletto anche per acclamazione all'unanimità. Nelle Assemblee Nazionali elettive il voto è sempre esercitato in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della Giunta Nazionale del CONI. L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. È considerato voto nullo l'espressione di preferenze per un numero superiore ai Consiglieri da eleggere per ciascuna categoria.

4. Nelle elezioni delle cariche è considerato eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti dei partecipanti, fatta eccezione per l'elezione alla carica di Presidente Federale, ove è richiesta, anche in caso di ballottaggio, la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.

5. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della FIGS adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza, con modalità e regole uniformi fissate dalla Giunta Nazionale del CONI. In tale caso, però, non saranno ammesse deleghe, ad esclusione di quelle conferite nell'ambito del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato.

#### Art.23 - Modifiche allo Statuto -

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Il Consiglio Federale ha facoltà di indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.

4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa, sia su richiesta degli aventi diritto al voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

5. Per l'approvazione delle proposte di modifiche allo Statuto, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la maggioranza degli aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, invece, l'Assemblea straordinaria è valida con il raggiungimento di un quorum costitutivo non inferiore al 20% degli Affiliati aventi diritto di voto.

6. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo l'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

#### Art.24 - Proposta di scioglimento della FIGS e di devoluzione del patrimonio -

1. Per deliberare lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli affiliati.

2. Determinato lo scioglimento, decadono tutte le cariche federali e subentra un Commissario Straordinario nominato dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli affiliati, per la redazione del bilancio finale.

3. A scioglimento avvenuto il patrimonio della FIGS sarà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, ove esistente, o al CONI o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art.25 - Il Presidente della Federazione -

1. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale della FIGS e ne firma gli atti: è inoltre responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti del CONI e dell'Assemblea Nazionale del funzionamento generale della Federazione;

b) nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;

c) ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva della Federazione;

d) esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale;

- e) nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale;
- f) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
- g) propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale.
2. Convoca e presiede il Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.
3. Convoca l'Assemblea Nazionale ed il Consiglio di Presidenza, salvo i casi diversamente previsti dal presente Statuto.
4. Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero a adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente Federale e del le deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale.
5. Nei casi di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal VicePresidente Vicario; in caso di impedimento di quest'ultimo, dall'altro VicePresidente. In caso di impedimento di entrambi i VicePresidenti, le funzioni del Presidente sono assunte dal Consigliere più anziano di età.
6. In caso di impedimento definitivo del Presidente, ne consegue la decadenza immediata del Consiglio Federale e, in regime di prorogatio, il VicePresidente vicario è competente limitatamente all'adozione di atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione; in caso di impedimento di quest'ultimo, le predette competenze spetteranno all'altro VicePresidente. In caso di impedimento di entrambi i VicePresidenti, le medesime saranno espletate dal Consigliere più anziano di età. In caso di impedimento definitivo o di dimissioni di entrambi i VicePresidenti, l'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata e presieduta dal Consigliere Federale più anziano di età.
7. Al le dimissioni del Presidente, da considerarsi sempre e comunque irrevocabili, consegue la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio federale. Quest'ultimo resterà in prorogatio con le competenze di cui al precedente comma, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al VicePresidente Vicario.
8. In ogni caso, l'Assemblea straordinaria dovrà essere celebrata entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall'evento che ha determinato la decadenza.
9. Il Presidente Federale è eletto anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.
10. Resta in carica quattro anni ed è rileggibile per più mandati.
11. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d. lgs. 23luglio1992, n. 242 e s.m.i. In tale ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Detto quorum costitutivo dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate (no Atleti - no Tecnici) e non sul numero di voti.
12. Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia a tesserati, ad Affiliati ed Aderenti sanzionati dai competenti Organi di Giustizia Federali, purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Il provvedimento di grazia può essere assunto solo previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Il provvedimento comunque è inapplicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.
13. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dall'adozione della sanzione definitiva.

#### Art.26 - I VicePresidenti della Federazione -

1. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, due VicePresidenti, di cui uno vicario, scegliendoli fra i Consiglieri.
2. I VicePresidenti coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni; a loro possono essere affidati incarichi specifici e particolari.
3. L'esercizio del potere di firma da parte del VicePresidente Vicario costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente Federale. L'esercizio del potere di firma da parte del VicePresidente Vicario è ammesso solamente in caso d'impedimento, temporaneo o definitivo, del Presidente o nei casi di delega espressamente previsti e consentiti. Resta inteso che i casi di delega in oggetto non possono riguardare funzioni che, istituzionalmente, sono di pertinenza esclusiva del Presidente.

#### Art.27 - Il Consiglio Federale -

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da 10 (dieci) Consiglieri di cui 7 (sette) eletti dagli Affiliati, 2 (due) eletti dai rappresentanti degli Atleti, 1 eletto dai rappresentanti dei Tecnici, con le modalità previste dall'art. 20.
2. Funge da segretario del Consiglio il Segretario Generale della Federazione.
3. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge, secondo quanto previsto dall'art. 26 due VicePresidenti.
4. Alle riunioni del Consiglio Federale partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale della Federazione.
5. Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
6. I Consiglieri Federali che, senza giustificato motivo, non prendano parte per 3 (tre) volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.
7. I Consiglieri Federali possono svolgere più mandati.

#### Art.28 - Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni -

1. Il Consiglio Federale si riunisce:
  - a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno;
  - b) quando ne venga avanzata esplicita e formale richiesta, comprendente anche l'indicazione degli argomenti da includere all'ordine del giorno, da almeno la metà dei suoi componenti.
2. Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere sempre invitati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Alle riunioni del Consiglio Federale può essere ammesso, senza diritto di voto, in qualità di esperto ed in occasione della trattazione di argomenti di sua competenza, chi il Presidente riconosca particolarmente qualificato in materia.
4. Il Consiglio Federale deve riunirsi, in presenza o tramite videoconferenza, almeno 4 (quattro) volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno la metà dei Consiglieri. La riunione del Consiglio Federale può svolgersi, in caso di conclamata necessità, anche in forma mista tra presenza e videoconferenza. Nelle riunioni in videoconferenza dovranno essere utilizzate applicazioni informatiche in grado di garantire l'identificazione di tutti i partecipanti e l'accertamento della loro effettiva partecipazione alla riunione; tali applicazioni dovranno inoltre garantire la partecipazione alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti, la discussione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il

Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

5. Il voto non è delegabile.

6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità di voti e di votazione palese prevale il voto di chi presiede la riunione.

7. La convocazione del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto, con comunicazione inviata, anche a mezzo fax o per posta telematica, dal Presidente o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, previa specificazione degli argomenti all'ordine del giorno, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata. In casi di urgenza il Consiglio Federale può essere convocato con un preavviso inferiore a quanto previsto in precedenza, non inferiore a 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata; nel caso in cui non sia rispettato quest'ultimo tempo di preavviso, la riunione è validamente costituita ove siano presenti tutti gli aventi diritto al voto ed i Revisori dei Conti, oppure chi assente abbia preventivamente espresso il suo documentato ed inequivocabile assenso allo svolgimento della riunione.

#### Art.29 - Competenze del Consiglio Federale -

1. Il Consiglio Federale è l'organo di indirizzo gestionale della Federazione. Dirige l'attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.

2. In particolare:

a) realizza i fini di cui all'art. 2 del presente Statuto;

b) predispone, unitamente al Presidente, la relazione di gestione che corredata il bilancio di esercizio;

c) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni ed il bilancio di esercizio, trasmettendoli al CONI, per la relativa approvazione, nei termini dallo stesso stabiliti. Sul bilancio preventivo e sulle variazioni allo stesso la Segreteria Generale della Federazione provvede, in via preliminare, prima dell'approvazione degli stessi, a raccogliere, in modo individuale o collegiale (riunione o videoconferenza), il parere, non vincolante, dei Delegati Regionali. Ove il parere non sia espresso per scelta del singolo Delegato Regionale o di più di loro, si considera, comunque, esperita la richiesta di parere. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del CONI, devono essere trasmessi a tutte le Società aventi diritto a voto, oppure pubblicizzati per il tramite del sito federale;

d) delibera i Regolamenti federali, sottoponendo all'approvazione ai fini sportivi della Giunta Nazionale del CONI il Regolamento di Giustizia ed i Regolamenti per l'attuazione dello Statuto;

e) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;

f) ratifica i provvedimenti assunti in via di urgenza dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza, valutando, caso per caso, la sussistenza o meno dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi;

g) delibera il riconoscimento, ai fini sportivi, degli Affiliati e degli Aderenti, nonché sulle domande di affiliazione e di adesione delle Società e delle Associazioni;

h) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione societarie, inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;

i) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento, che devono essere trasmesse alla Giunta nazionale del CONI per la relativa approvazione ai fini sportivi;

j) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;

k) determina le dotazioni finanziarie delle Strutture Territoriali.

l) propone, all'Assemblea Nazionale, la proclamazione del Presidente Emerito e del Consigliere Emerito;

- m) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto, relativo alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
- n) esercita il controllo sulle elezioni dei componenti i propri Organi direttivi regionali;
- o) in caso di gravi, accertate irregolarità nella gestione o di gravi, accertate o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo da parte delle strutture territoriali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, provvede allo scioglimento dei Consigli Regionali, nominando eventualmente, in sostituzione, un Commissario Straordinario, il quale provvederà all'indizione dell'Assemblea straordinaria, da tenersi entro 90 (novanta) gg. dal commissariamento per la ricostituzione degli Organi;
- p) nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali ed i Delegati Provinciali, provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato o carente funzionamento;
- q) nomina le Commissioni, i Commissari e i Comitati;
- r) disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale nomina di allenatori nazionali;
- s) nomina, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, con durata quadriennale, nonché i componenti della Commissione Federale di Garanzia, se istituita;
- t) delibera la concessione di provvedimenti generali di amnistia e di indulto, comunque non applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping, determinandone limiti e presupposti;
- u) può delegare al Consiglio di Presidenza l'esercizio di determinati poteri, purché essi non siano di esclusiva competenza del Consiglio medesimo;
- v) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di determinati poteri, purché essi non siano di esclusiva competenza del Consiglio medesimo, così come attribuire deleghe ai Consiglieri Federali per la trattazione di singoli affari;
- w) è l'unico Organo competente a fornire l'interpretazione autentica dei Regolamenti;
- x) approva la relazione programmatica annualmente predisposta;
- y) verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo;
- aa) valuta i risultati sportivi conseguiti;
- z) vigila sul buon andamento della gestione federale.

3. Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo, nel rispetto dei principi generali ispiratori dello Statuto, delle disposizioni e delle norme regolamentari.

#### Art.30 - Decadenza del Consiglio Federale -

1. Il Consiglio Federale decade per:

- a) dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- b) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali.

2. La disciplina da seguire a seconda delle varie fattispecie che hanno comportato la decadenza del Consiglio Federale è la seguente:

- a) dimissioni del Presidente: si rinvia a quanto disposto all'art.25; l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche dovrà essere convocata e celebrata entro 90 (novanta) giorni dall'evento che ha determinato la decadenza;
- b) impedimento definitivo del Presidente:

l'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata e celebrata negli stessi termini previsti alla precedente lettera a), dal VicePresidente Vicario. Nell'ipotesi di impedimento definitivo o di dimissioni anche del VicePresidente Vicario, essa è convocata e presieduta dall'altro VicePresidente.

Nell'ipotesi di impedimento definitivo o di dimissioni di entrambi i VicePresidenti, svolge tali funzioni il Consigliere Federale più anziano di età;

c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali: decade immediatamente il Consiglio ed il Presidente Federale, il quale resterà in prorogatio con competenza limitata all'adozione di atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria, da tenersi negli stessi termini previsti alla lettera a), del presente comma.

3. Le dimissioni di cui al presente articolo si intendono irrevocabili.

4. La decadenza del Consiglio federale comporta la decadenza di tutte le nomine dallo stesso effettuate ad eccezione degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori.

#### Art.31 - Integrazione del Consiglio Federale -

1. In caso di dimissioni o decadenza, dei membri del Consiglio Federale, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, è prevista l'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti e purché questi ultimi abbiano conseguito un numero di voti pari almeno alla metà dei voti dell'ultimo degli eletti e fermo restando il rispetto della parità di genere di cui all'art. 20, comma 1. Nel caso in cui questa ultima ipotesi non possa realizzarsi, deve essere prevista la copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni, che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima assemblea utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.

2. Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente convocata e celebrata un'Assemblea Straordinaria entro 90 (novanta) giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

#### Art. 32 - Il Consiglio di Presidenza -

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e dai due VicePresidenti.

2. Funge da segretario il Segretario Generale della Federazione o chi da lui designato in sua sostituzione.

3. Il Consiglio di Presidenza delibera sulle materie non rimesse dal presente Statuto alla competenza esclusiva di altri Organi. Può adottare deliberazioni in via d'urgenza, in sostituzione del Consiglio Federale, da sottoporre, poi, alla ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione utile.

4. Il Consiglio di Presidenza esercita, altresì, i poteri delegati dal Consiglio Federale, purché non di competenza esclusiva del Consiglio stesso, con le limitazioni precisate nelle singole deliberazioni di affidamento della delega.

5. Per la validità delle deliberazioni, da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno due membri compreso il Presidente della Federazione, o, in sua assenza, il VicePresidente Vicario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

6. Il Consiglio di Presidenza è convocato, dal Presidente, con un preavviso non inferiore a 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata.

#### Art.33 - Il Collegio dei Revisori dei Conti -

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) componenti; dura in carica 4 (quattro) anni, in coincidenza con la durata del quadriennio olimpico, anche in caso di decadenza anticipata del Consiglio Federale.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente eletto dall'Assemblea e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI ed uno nominato dall'Autorità di Governo con delega allo Sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.

3. Tutti i componenti del Collegio, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili o al registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FIGS.
4. In caso di parità di voti per l'elezione del Presidente prevale il più anziano di età e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di carica.
5. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati a tutte le Assemblee e le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
7. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti codice civile.

#### Art.34 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti -

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita anche il controllo contabile.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
  - a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione;
  - b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FIGS;
  - c) verificare, almeno ogni 3 (tre) mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
  - d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
  - e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
4. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
5. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della FIGS, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalare al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

#### Art.35 - Decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti -

1. In caso di decadenza del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti non decade.
2. Sono causa di decadenza dalla carica:
  - la perdita dei requisiti;
  - la cancellazione o la sospensione dall'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dal registro dei Revisori Contabili;
  - l'assenza ingiustificata alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a 2 (due) adunanze consecutive del Consiglio Federale;
  - l'assenza ingiustificata, durante un esercizio sociale, a 2 (due) riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Sezione II - Strutture Territoriali**

#### Art.36 - L'Assemblea Regionale -

1. All'Assemblea regionale si applicano le disposizioni, in quanto compatibili, previste per l'Assemblea Nazionale. L'Assemblea Regionale è composta dai seguenti soggetti aventi sede nel territorio della Regione:

a) i Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio Direttivo societario e regolarmente tesserati alla FIGS

b) i rappresentanti regionali degli atleti eletti ai sensi dell'art. 18 comma 3 lett. B) del presente Statuto. In ogni Regione il rappresentante degli atleti partecipa alle assemblee con il 20% (venti per cento) dei voti spettanti agli Affiliati della Regione medesima.

c) i rappresentanti regionali dei tecnici eletti ai sensi dell'art. 18 comma 3 lett. C) del presente Statuto. In ogni Regione il rappresentante dei tecnici partecipa alle assemblee con il 10% (dieci per cento) dei voti spettanti agli Affiliati della Regione medesima.

2. La partecipazione all'Assemblea regionale ed il voto dei Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici non sono delegabili. Nell'ipotesi in cui il rappresentante regionale di ciascuna categoria non possa intervenire all'Assemblea, in sua vece interviene, in qualità di supplente, il primo dei non eletti.

3. È indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente.

4. L'Assemblea Regionale elettiva deve tenersi da 90 (novanta) a 60 (sessanta) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Elettiva Nazionale.

5. Essa è l'Organo sovrano del Comitato Regionale ed è convocata da l Presidente regionale, salvo i casi statutariamente previsti da chi ne fa le veci, a mezzo avviso spedito a tutti gli aventi diritto al voto, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita, con i relativi allegati. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito a mezzo posta elettronica certificata (pec) ovvero a mezzo raccomandata a/r.

6. L'Assemblea Regionale Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 (novanta) giorni nei seguenti casi:

a) a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto nella Regione;

b) a seguito di motivata richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale;

e) a seguito di motivata richiesta della metà più uno degli Atleti o dei Tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto.

7. Hanno diritto di partecipare, all'Assemblea Regionale, senza diritto di voto, i Presidenti degli Aderenti, aventi sede nel territorio della Regione, i componenti degli Organi Centrali e delle strutture territoriali della FIGS nonché i componenti degli Organi di Giustizia ed eventuali altre persone che il Presidente ed il Consiglio ritengano opportuno invitare, nonché i candidati alle cariche elettive regionali.

8. Ciascun partecipante ha diritto ad un numero di voti secondo quanto previsto dall'art.21 del presente Statuto.

9. I Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi i loro delegati, possono rappresentare, in aggiunta all'Affiliato di appartenenza:

- 1(uno) altro Affiliato, se all'Assemblea hanno diritto di voto oltre 50 (cinquanta) Affiliati;

- 2 (due) altri Affiliati, se all'Assemblea hanno diritto di voto oltre 100 (cento) Affiliati;

- 3 (tre) altri Affiliati, se all'Assemblea hanno diritto di voto oltre 300 (trecento) Affiliati;

- 4 (quattro) altri Affiliati, se all'Assemblea hanno diritto di voto oltre 500 (cinquecento) Affiliati;

- 5 (cinque) altri Affiliati, se all'Assemblea hanno diritto di voto oltre 600 (seicento) Affiliati. I

rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici non possono essere portatori di alcuna delega.

10. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale, i candidati alle cariche elettive, i componenti degli Organi di Giustizia, i Presidenti degli Aderenti non possono rappresentare Affiliati né direttamente né per delega.

11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo o nel successivo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, purché applicabili, nonché alle norme del Regolamento Organico.

Art.37 - Attribuzioni dell'Assemblea Regionale -

1. L'Assemblea Regionale Ordinaria:

a) vota la Relazione tecnico e morale della gestione del Comitato Regionale predisposta dal Comitato stesso;

b) in prima istanza, con tutti gli aventi diritto al voto, elegge il Presidente Regionale;

in seconda istanza, con i soli Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o i loro delegati, elegge i membri del Consiglio Regionale di competenza degli Affiliati;

in terza istanza, con i soli rappresentanti degli Atleti elegge i membri, rappresentanti degli Atleti, del Consiglio regionale;

in quarta istanza, con i soli rappresentanti dei Tecnici elegge i membri, rappresentanti dei Tecnici, del Consiglio regionale;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea Regionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma degli artt. 30 e 31 del presente Statuto.

Art.38 - Assemblee e Riunioni per l'elezione dei Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici -

1. Alle Assemblee ed alle Riunioni, per l'elezione dei Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici, si applicano le disposizioni, in quanto compatibili, previste per l'Assemblea Nazionale.

2. Nelle Regioni dove è costituito il Comitato Regionale, si svolgeranno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, l'Assemblea Regionale, per l'elezione del Rappresentante degli Atleti, e l'Assemblea Regionale per l'elezione del Rappresentante dei Tecnici. Tali Assemblee sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente federale, sentito il Presidente Regionale.

3. Nelle Regioni dove non è costituito il Comitato Regionale, si svolgeranno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, la Riunione Regionale per l'elezione del Rappresentante degli Atleti e la Riunione Regionale per l'elezione del Rappresentante dei Tecnici. Tali Riunioni sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente federale, sentito il Delegato Regionale.

4. I lavori delle Assemblee Regionali sono introdotti dal Presidente Regionale, o da chi ne fa le veci, che propone la nomina del Presidente dell'Assemblea e di uno o più scrutatori, anche per acclamazione. Gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive. Alla verifica Poteri provvede la Commissione Verifica Poteri, i cui componenti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive federali. La Commissione è nominata dal Consiglio Regionale.

5. I lavori delle Riunioni Regionali sono condotti dal Delegato Regionale, o da un Dirigente appositamente incaricato dal Consiglio Federale, che si avvale di uno o più scrutatori, dallo stesso nominati, che non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive federali. Alla verifica Poteri provvede la Commissione Verifica Poteri. La Commissione è nominata dal Delegato Regionale.

6. La partecipazione, con diritto di voto, alle Assemblee ed alle Riunioni per l'elezione dei Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici, è riconosciuta:

a) alle Atlete ed agli Atleti maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività.

b) ai Tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati, iscritti all'Albo federale ed in attività.

7. Ogni Atleta ed ogni Tecnico, avente diritto a voto, detiene un voto. Nelle rispettive Assemblee di categoria agli Atleti ed ai Tecnici possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a 3 (tre).

8. Le Assemblee e le Riunioni, per l'elezione dei Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici, sono convocate, mediante avviso di convocazione, con le stesse modalità previste dall'art. 36 comma 5, spedito almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita, a tutte le Società affiliate, che dovranno darne notizia ai propri Atleti e Tecnici, anche tramite l'affissione dell'avviso di convocazione nella sede sociale. Le convocazioni delle Assemblee e delle Riunioni, per l'elezione dei Rappresentanti Regionali dei Tecnici, devono essere inviate, come precedentemente previsto, anche ai Tecnici federali, tesserati direttamente dalla FIGS.

9. Le Assemblee e le Riunioni per l'elezione dei Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 25% (venticinque per cento) degli aventi diritto a voto.

10. Le Assemblee e le Riunioni per l'elezione dei Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici dovranno eleggere:

a) con i soli Atleti, un Rappresentante Regionale degli Atleti, che, nelle Assemblee Nazionali e nelle Assemblee Regionali della Regione per la quale è stato eletto, rappresenterà il 20% (venti per cento) dei voti attribuiti agli Affiliati della Regione, per la quale è stato eletto;

b) con i soli Tecnici, un Rappresentante Regionale dei Tecnici, che, nelle Assemblee Nazionali e nelle Assemblee Regionali della Regione per la quale è stato eletto, rappresenterà il 10% (dieci per cento) dei voti attribuiti agli affiliati della Regione per la quale è stato eletto.

11. Sono eleggibili, quali Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici, tutti coloro ai quali è riconosciuta la partecipazione, con diritto di voto, all'Assemblea od alla Riunione per l'elezione dei Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici.

12. È considerato eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti dei partecipanti.

13. Chi intende concorrere a rivestire la carica di Rappresentante Regionale degli Atleti o dei Tecnici, deve porre la propria formale candidatura. La candidatura si pone per iscritto, indicando specificatamente la carica per la quale ci si intende candidare e dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti, pena l'irricevibilità della candidatura.

14. Le candidature devono essere inviate, almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea, alla Segreteria della FIGS, a mezzo lettera a mano o tramite raccomandata A/R o altro mezzo idoneo (PEC, telegramma, fax, corriere, ecc.); in ogni caso fa fede la data del protocollo di arrivo.

15. Il giorno successivo alla scadenza dei termini prescritti, il Segretario Generale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche, elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico. Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche le liste predette con comunicati ufficiali o con altri mezzi idonei per darne la maggiore divulgazione possibile. Le liste aggiornate e definitive sono consegnate al Presidente delle singole Assemblee, il quale ne dà lettura in aula.

16. I rappresentanti regionali degli Atleti e dei Tecnici partecipano alle Assemblee così come previsto dagli artt. 18 e 36 dello Statuto Federale.

17. In caso di impedimento a partecipare alle Assemblee, per le quali è prevista la loro partecipazione, i Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici, dovranno darne immediata comunicazione alla Segreteria Generale della FIGS, che provvederà a convocare chi è risultato secondo, per preferenze, subito individuato nell'ambito della stessa Assemblea di categoria in cui viene eletto il Rappresentante medesimo. La presenza in assemblea del primo dei non eletti attesta l'impedimento del Rappresentante.

Art.39 - Il Presidente del Comitato Regionale -

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione, e

secondo le disposizioni di cui all'art. 57 e di quelle del Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature.

2. Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e può svolgere più mandati.

3. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, troveranno applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 25.

4. Rappresenta, ai soli fini sportivi, la FIGS nel territorio di competenza. Convoca e presiede le riunioni del Comitato Regionale e, nei termini e nei casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.

5. Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero a adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Regionale nella sua prima riunione utile, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente Regionale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Regionale.

6. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della FIGS.

#### Art.40 - Il Consiglio Regionale -

1. Per la costituzione dei Comitati Regionali da parte del Consiglio Federale, occorre la presenza in Regione di almeno 10 (dieci) Società Affiliate, con diritto di voto. Qualora non sia possibile l'istituzione del suddetto Organo periferico per carenza di Affiliati, il Consiglio Federale nomina, in sostituzione, il Delegato Regionale.

2. Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio, costituito da 1 (uno) Presidente e da 5 (cinque) membri, di cui 1 (uno) rappresentante degli Atleti e 1 (uno) rappresentante dei Tecnici.

3. Il Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico.

4. I membri del Consiglio Regionale sono rieleggibili per più mandati.

5. Assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività Federale nell'ambito territoriale di competenza e, in particolare:

a) promuove e diffonde l'attività di Squash nella regione di competenza secondo le direttive emanate dal Consiglio Federale;

b) trasmette al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni dell'Assemblea regionale relativa all'elezione dei propri Organi direttivi;

c) sottopone all'Assemblea regionale la Relazione tecnico e morale della gestione del Comitato;

d) delibera il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale, unitamente alla relazione sull'attività svolta secondo le norme del presente Regolamento;

e) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione;

f) propone al Consiglio Federale la nomina dei Delegati provinciali, ai sensi dell'art. 43, comma 1 dello Statuto federale;

g) tiene contatti con gli Enti regionali amministrativi e sportivi (CONI regionale ed Enti di promozione sportiva), per sviluppare, incrementare e reperire finanziamenti per l'attività di Squash della regione, nel rispetto delle norme e dei Regolamenti in vigore;

h) riferisce sull'attività svolta al Consiglio Federale, con relazione scritta, ed all'Assemblea regionale;

i) invia tutti gli atti ufficiali del Comitato Regionale per conoscenza alla Segreteria Generale;

j) organizza l'attività agonistica regionale; indice i Campionati regionali e le altre manifestazioni in fase regionale incluse nei programmi federali; approva le competizioni di sua competenza organizzate dagli Affiliati e dagli Aderenti della Regione e vigila sulle stesse; redige e pubblica il calendario delle

manifestazioni agonistiche che si svolgono nella regione e lo invia agli Affiliati ed agli Aderenti della Regione.

6. Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni e delle riunioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

**Art.41 - Il Delegato Regionale -**

1. Nelle Regioni nelle quali, per carenza del numero minimo di Affiliati, non sia possibile l'istituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina, con le modalità previste dal Regolamento Organico. L'incarico ha la durata, salvo revoca, motivata, da parte del Consiglio stesso, di un quadriennio olimpico e può essere rinnovato. Il Delegato Regionale ha l'incarico di incentivare e coordinare l'attività locale dello sport dello Squash, nonché per addivenire alla costituzione di un Comitato Regionale, secondo quanto previsto, al riguardo, dal presente Statuto.

2. Il Delegato Regionale, a fine anno, deve inviare una relazione sull'esercizio del suo mandato, per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito.

3. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale.

**Art.42 - Regione Valle d'Aosta - Province di Trento e Bolzano**

1. Nella Regione Valle d'Aosta, nella Provincia di Trento e nella Provincia di Bolzano vengono costituiti Organi Provinciali con compiti e modalità di funzionamento analoghi a quelli delle altre strutture regionali federali.

**Art.43 - Il Delegato Provinciale -**

1. Il Consiglio Federale, su proposta del Consiglio Regionale o del Delegato Regionale, può procedere alla nomina del Delegato Provinciale, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali nella Provincia interessata.

2. L'incarico ha la durata, salvo revoca, motivata, da parte del Consiglio Regionale o del Delegato Regionale, di un quadriennio olimpico e può essere rinnovato.

3. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Organo Regionale, una relazione circa l'esercizio del suo mandato, per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito.

4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

### **Sezione III - Organi di Giustizia e Procura Federale**

**Art.44 - Principi informativi della giustizia -**

1. La giustizia della FIGS è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, emanato nel rispetto dello Statuto federale, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, e dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal CONI

2. I soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difforni sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.

3. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

4. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

5. I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto del CONI, durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Gli stessi devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.

6. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto del CONI. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto del CONI. Il Procuratore Federale e i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

7. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.

8. La carica di componente di Organo di Giustizia o della Procura Federale presso la FIGS è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI, nonché con la carica di componente dell'organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione.

9. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

10. Il Regolamento di Giustizia può prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a collegi arbitrali, dei quali tuttavia non possono fare mai parte i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale.

11. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.

12. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

#### Art.45 - Organi di Giustizia -

1. Sono Organi di Giustizia Sportiva:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) il Giudice Sportivo Territoriale;
- c) la Corte Sportiva di Appello.

Sono Organi di Giustizia Federale:

- a) il Tribunale Federale;
- b) la Corte Federale di Appello.

2. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature, in occasione della gara;
- c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate nel Regolamento di Giustizia o con delibera del Consiglio Federale.

3. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricasazione dei medesimi giudici.

4. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.

5. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale, è competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricasazione dei componenti del medesimo Tribunale.

6. Il Regolamento di Giustizia può prevedere che le funzioni della Corte Sportiva di Appello sia svolte dalla Corte Federale di Appello.

#### Art.46 – Procura Federale -

1. Presso la FIGS è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine, secondo le modalità previste dal

Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI

2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e fino a un massimo di tre Sostituti Procuratori, i quali coadiuvano il Procuratore Federale.

3. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI

4. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

5. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Art.47 – Commissione Federale di Garanzia -

1. Presso la FIGS può essere istituita, con delibera del Consiglio Federale, la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se istituita, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestazione interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere inseriti negli elenchi delle sezioni del Registro Unico dei Giudici dello sport, nonché i soggetti idonei ad essere nominati componenti degli organi di giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva e alle altre norme statutarie e regolamentari del CONI;

b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestazione interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere inseriti negli elenchi delle sezioni del Registro Unico dei Giudici dello sport, nonché i soggetti idonei ad essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva e alle altre norme statutarie e regolamentari del CONI;

c) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art.3 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto del CONI.

Art.48 – Vincolo di giustizia -

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della FIGS hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati, gli aderenti, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale.

2. Gli affiliati, i tesserati, gli aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale accettano la giustizia sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'articolo 2 del D.l. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.

3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia.

Art.49 – Collegio di Garanzia dello Sport -

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

#### **Sezione IV - Altri Organi**

Art.50 - Segreteria Generale -

1. La Segreteria è formata dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali. Essa è retta dal Segretario Generale, che coordina e dirige gli uffici centrali e delle strutture territoriali assumendone la responsabilità.

2. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale.

3. Il Segretario Generale assiste alle riunioni delle Assemblee Nazionale e delle Regioni, nonché del Consiglio Federale; ne redige i verbali. Assiste, su incarico del Presidente Federale, alle riunioni delle Commissioni e degli Organi Periferici.

4. In caso di assenza o di impedimento può farsi rappresentare da altro componente della Segreteria.

5. Il Segretario Generale, inoltre:

a) esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché a quanto assegnatogli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;

b) coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del budget di previsione della FIGS;

c) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;

d) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi Federali, eletti e nominati dalla Federazione;

e) stabilisce i programmi di lavoro finalizzati all'attuazione delle delibere del Consiglio Federale; ne segue il loro sviluppo e ne promuove il necessario coordinamento.

Art.51 - Commissione Federale Atleti -

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Carta Olimpica e dal CONI è costituita, presso la FIGS, la Commissione Federale Atleti. La sua composizione ed il relativo funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Federale e sottoposto all'approvazione del CONI.

Art.52 - Commissione Tesseramento -

1. La Commissione Tesseramento è composta da un Presidente e da 2 (due) componenti nominati dal Consiglio Federale per l'intera durata del quadriennio olimpico, salvo revoca, per mancato funzionamento, del Consiglio stesso, con l'obbligo di procedere alla sua contemporanea ricostituzione.

2. La Commissione assume delibere in materia di tesseramento nonché sulle istanze avverso i provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia. Avverso le delibere della Commissione Tesseramento Atleti è proponibile ricorso dinanzi al Tribunale Federale.

Art.53 - Commissioni Federali -

1. Per l'espletamento dell'attività federale il Consiglio Federale può costituire Commissioni con funzioni tecniche e consultive, nominandone Presidenti e componenti e fissandone compiti e funzioni.

#### **TITOLO IV - ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI**

Art.54 - Requisiti di eleggibilità -

1. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano cittadini italiani maggiorenni;
- b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad anno;
- c) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico;
- d) non abbiano un reddito derivante, per oltre il cinquanta per cento, da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FIGS;
- e) non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal CONI;
- f) siano atleti o tecnici sportivi in attività o che siano stati tesserati alla FIGS per almeno 2 (due) anni nell'ultimo decennio.
- g) Per tutti gli altri soggetti è sufficiente essere tesserati al momento della candidatura.
- h) Gli Atleti dovranno aver preso parte, nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, ad un Campionato Italiano individuale od a Squadre di qualsiasi categoria.

Oltre ai requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dello Statuto del CONI, il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI e devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.

2. I componenti degli Organi federali di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3 e 4 dello Statuto del CONI e devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.

3. Il requisito del tesseramento non è richiesto per i componenti del Collegio dei revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia Federali e della Procura Federale.

4. È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. E' altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento.

Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e, quindi, essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite.

In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

5. Tutti i componenti gli Organi Federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche.

6. Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo i rimborsi spese determinati, secondo modalità specificate nel Regolamento di amministrazione e contabilità della FIGS.

Il Consiglio Federale può deliberare indennità in favore del Presidente Federale e di altri componenti gli organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio Federale.

#### Art.55 - Incompatibilità -

1. La carica di Componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva, centrale e delle strutture territoriali della FIGS

2. Le cariche di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli Organi di Giustizia o della Procura Federale, sono incompatibili con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica societaria, sempre nell'ambito della FIGS

3. Le cariche di Presidente e di Consigliere Federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

4. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

5. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti, quanti vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia

limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non prende parte alle une od agli altri. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

#### Art.56 - Durata delle cariche -

1. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto, le cariche federali assunte per elezione e quelle di nomina hanno durata massima di 4 (quattro) anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire totalmente o parzialmente gli Organi di cui fanno parte.

#### Art.57 - Candidature -

1. Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali elettive debbono porre la propria formale candidatura, elencando specificatamente le cariche per le quali intendono candidarsi.

2. La candidatura si pone per iscritto dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti, pena irricevibilità della candidatura.

3. Le candidature per qualsiasi carica centrale devono essere presentate almeno 40 (quaranta) giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea.

4. Le candidature per le cariche periferiche regionali devono essere presentate almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea.

5. Le candidature devono pervenire alla Segreteria della FIGS, a mezzo lettera a mano o tramite raccomandata o altro mezzo idoneo (PEC, telegramma, fax, corriere, ecc.).

6. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Nell'ambito della stessa Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse.

7. Per le candidature alla carica di Presidente Federale e di Consigliere Federale, l'obbligo di sottoscrizione delle candidature da parte di associazioni e società, di atleti e tecnici, aventi diritto di voto, non può comunque superare, complessivamente, le seguenti percentuali del numero totale delle associazioni e società aventi potere potativo, secondo quanto riportato nei successivi commi.

8. Per le candidature alla carica di Presidente federale:

1 fino a 200 associazioni e società aventi diritto al voto: 12%;

2 da 201 a 2000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 200 affiliati si applica quanto previsto al punto 1 a cui si aggiunge l'11% calcolato sul numero restante;

3 da 2001 a 4000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 2000 affiliati si applica quanto previsto al punto 2 a cui si aggiunge il 9% sul numero restante;

4 da 4001 a 6000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 4000 affiliati si applica quanto previsto al punto 3 a cui aggiunge il 7% sul numero restante;

5 da 6001 e oltre associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 6000 affiliati si applica quanto previsto al punto 4 a cui si aggiunge il 5% sul numero restante.

Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1se > 0,5 oppure 0 se 0,5). Le suddette percentuali dovranno essere calcolate in relazione a tutti i soggetti, rappresentanti degli affiliati, atleti e tecnici aventi diritto a voto in assemblea.

9. Per i componenti il Consiglio Federale, eletti dagli affiliati, essere sottoscritte da almeno il 5% (arrotondamento in eccesso) degli Affiliati aventi diritto a voto. Un Affiliato potrà sottoscrivere fino a cinque candidature. Nel caso in cui un Affiliato sottoscrivesse più di cinque candidature le sue sottoscrizioni saranno nulle.

10. Sarà prevista una equa ripartizione delle sottoscrizioni delle candidature fra le categorie degli aventi diritto a voto che garantisca la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30%, rispettivamente del 20% e del 10% del totale delle sottoscrizioni stesse.

11. Un Affiliato avente diritto a voto potrà sottoscrivere solamente una candidatura per la carica di Presidente e massimo cinque per la carica di Consigliere. Nel caso in cui un Affiliato avente diritto a voto sottoscrivesse un numero maggiore rispetto a quelle sopra previste, le sue sottoscrizioni saranno nulle.

Art.58 - Compilazione delle liste -

1. Competente a verificare la correttezza delle candidature presentate è la Segreteria Generale. Le candidature alle cariche federali centrali dovranno essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. In merito alla verifica della correttezza delle candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi nonché da parte della Procura Federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

## **TITOLO V - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

Art.59 - Patrimonio -

1. Il Patrimonio della FIGS è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

2. Tutti i beni oggetto del Patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.60 - Esercizio finanziario -

1. Tutte le entrate e tutte le uscite della FIGS devono essere inserite in un unico bilancio.
2. Il bilancio deve essere redatto per ogni esercizio finanziario con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della FIGS. Il Bilancio di previsione (budget) e il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, devono essere redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali.
3. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare
4. Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio di esercizio (schemi e relazioni illustrative) sono approvati dal Consiglio Federale e dal CONI, e, entro quindici giorni da tale ultima approvazione, pubblicati sul sito internet della Federazione, in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio d'esercizio è allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI e pubblicato sul sito internet della Federazione, in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile.
5. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione che è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità; comunque tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.

6. La revisione dei bilanci della Federazione e delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate è curata da primaria società di revisione.

## TITOLO VI - NORME GENERALI

Art.61 - Anno Sportivo Federale -

1. L'anno sportivo federale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.62 - Regolamenti Federali -

1. L'Organizzazione e le attività federali sono disciplinate dai Regolamenti.

2. Il Regolamento di Giustizia ed i Regolamenti per l'attuazione dello Statuto, sono deliberati dal Consiglio Federale ed acquistano efficacia in seguito all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

3. In materia di lotta al doping si rimanda a quanto previsto dalle Norme Sportive Antidoping in vigore.

Art.63 – Norma transitoria -

1. Con l'entrata in vigore del presente statuto il titolo di Presidente Onorario è sostituito con quello di Consigliere Emerito.

2. Il titolo di Presidente Onorario, già assegnato, viene mantenuto, da chi ne è stato insignito, con le prerogative ad esso attribuite al momento del conferimento.

Art.64 - Entrata in vigore dello Statuto -

1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito di approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Art. 65 - Disposizione finale

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al d. lgs. 39/2021 opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021 - 2024.